



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

**DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI
AGRIGENTO**



Sede: Via Lucrezio, 5/b – Villaggio Mosè 92100 Agrigento
Tel. 0922 605351 - Fax 0922 520378
E-mail: del.agrigento@lnd.it – Sito: sicilia.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N°74

del 31/03/2025

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

COMUNICAZIONI



COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

1. **COMUNICATI E CIRCOLARI**

COMUNICATO UFFICIALE n. 410 – pubblicato il 27 marzo 2025

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 227/A della F.I.G.C inerente l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.

COMUNICATO UFFICIALE N. 227/A

Il Consiglio Federale

- ritenuta la necessità di procedere all'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale di propria competenza;
- visti gli artt. 4 e 6 delle Norme Organizzative e di Funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale;
- preso atto delle proposte del Presidente Federale

dichiara

eletti i componenti del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale nelle persone di Franco CARRARO, Elisabetta SCORCU, Christian MOSSINO, Nicola SIMONELLI, Armando CALIGARIS, Simone PERROTTA e Santo RULLO.

COMUNICATO UFFICIALE n. 411 – pubblicato il 27 marzo 2025

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 228/A della F.I.G.C inerente la correzione di un refuso presente nel paragrafo IV) dell'art. 49, comma 1, lett. b) delle NOIF.

COMUNICATO UFFICIALE N. 228/A

Il Consiglio Federale

- vista la proposta avanzata dalla Lega Italiana Calcio Professionistico di correggere un refuso presente nel paragrafo IV) dell'art. 49, comma 1, lett. b) delle NOIF;
- ritenuta condivisibile la proposta della Lega Italiana Calcio Professionistico;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

a) di togliere all'ultimo capoverso del paragrafo IV) – Fase Play-Off Nazionale, lett. A. – Primo Turno Play-Off Nazionale – Svolgimento Primo Turno della Fase Play-Off Nazionale le parole "..., ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo VI).", che per l'effetto è così modificato:

In caso di ulteriore parità al termine delle due gare - andata e ritorno - avrà accesso al Secondo turno della Fase Play-Off Nazionale la squadra "testa di serie".

b) di togliere all'ultimo capoverso del paragrafo IV) – Fase Play-Off Nazionale, lett. B. – Secondo Turno Play-Off Nazionale – Svolgimento Secondo Turno della Fase Play-Off Nazionale le parole "..., ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo VI).", che per l'effetto è così modificato:

In caso di parità al termine delle due gare - andata e ritorno - avrà accesso alla Fase della Final Four la squadra "testa di serie".

COMUNICATO UFFICIALE n. 412 – pubblicato il 27 marzo 2025

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 229/A della F.I.G.C inerente la deroga alle Decisioni Ufficiali FIGC – Regola 3 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, che consente alle Società partecipanti alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della LND, in via sperimentale, per la stagione sportiva 2025/2026 di poter indicare un massimo di 9 calciatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei 7 previsti dalle vigenti disposizioni.

COMUNICATO UFFICIALE N. 229/A

Il Consiglio Federale

- vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire in deroga alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. – Regola 3 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D. nella stagione sportiva 2025/2026, che le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara;
- ritenuto di poter accogliere la predetta istanza;
- viste le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di consentire, in via sperimentale per la stagione sportiva 2025/2026, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

COMUNICATO UFFICIALE n. 413 – pubblicato il 27 marzo 2025

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 230/A della F.I.G.C. inerente la deroga alle Decisioni Ufficiali FIGC – Regola 3 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, per sostituzione aggiuntiva negli eventuali tempi supplementari.

COMUNICATO UFFICIALE N. 230/A

Il Consiglio Federale

- vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di poter consentire alle squadre che partecipano alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D. nella stagione sportiva 2025/2026, in deroga alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. – Regola 3 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, di utilizzare una sostituzione aggiuntiva negli eventuali tempi supplementari, indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite;
- ritenuto di poter accogliere la predetta istanza;
- viste le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di consentire, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, alle squadre che partecipano alle competizioni ufficiali nazionali e territoriali organizzate nell'ambito della L.N.D., di utilizzare un calciatore/calciatrice in più negli eventuali tempi supplementari, e quindi di avere una opportunità di sostituzione aggiuntiva indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite. Tale possibilità potrà essere utilizzata facoltativamente dalla LND e dai Comitati e Dipartimenti nelle competizioni dagli stessi organizzate, limitatamente alla stagione sportiva 2025/2026. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

COMUNICATO UFFICIALE n. 414 – pubblicato il 27 marzo 2025

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 231/A della F.I.G.C. inerente la deroga all'art. 72 NOIF relativa alla numerazione e personalizzazione delle maglie di gioco.

COMUNICATO UFFICIALE N. 231/A

Il Consiglio Federale

- vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire, in deroga all'art. 72 N.O.I.F. per la stagione sportiva 2025/2026, ai calciatori ed alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;
- preso atto, altresì, che la suddetta deroga per il Campionato Nazionale di Serie D e per il Campionato Nazionale di Serie C femminile, va integrata anche con la possibilità di personalizzare la maglia con il cognome del calciatore e della calciatrice che la indossa;
- ritenuto di poter accogliere l'istanza;
- visti gli artt. 72 delle N.O.I.F. e 27 dello Statuto

d e l i b e r a

di consentire, limitatamente alla stagione sportiva 2025/2026, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., ai calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo; di consentire, ai calciatori e calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile, anche la personalizzazione della maglia con il cognome.

COMUNICATO UFFICIALE n. 415 – pubblicato il 27 marzo 2025

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 234/A della F.I.G.C inerente la deroga agli artt. 31 e 32 delle NOIF e alle ulteriori disposizioni federali relativamente al tesseramento dei “Giovani Dilettanti” classe 2009.

COMUNICATO UFFICIALE N. 234/A

Il Consiglio Federale

- preso atto di quanto rappresentato dalla LND in ordine alla partecipazione di calciatori/calciatrici della classe 2009 che hanno compiuto il 16° anno di età, ai campionati di Settore Giovanile con vincolo annuale;
- ritenuto necessario, al fine di assicurare la continuità e lo sviluppo dell'attività sportiva, consentire a detti calciatori/calciatrici, in via straordinaria e per la sola stagione sportiva 2025/2026, di svolgere attività di Settore Giovanile con vincolo annuale;
- visto l'art. 27, dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

in via straordinaria, per la sola stagione sportiva 2025/2026, è consentito, in deroga agli artt. 31 e 32 delle N.O.I.F. ed alle ulteriori disposizioni federali, il tesseramento in favore delle società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici “Giovani Dilettanti” della classe 2009, con vincolo annuale.

COMUNICATO UFFICIALE n. 416 – pubblicato il 27 marzo 2025

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 235/A della F.I.G.C inerente la modifica agli artt. 94 ter e 94 septies delle NOIF.

COMUNICATO UFFICIALE N. 235/A

Il Consiglio Federale

- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica degli artt. 94 ter e 94 septies, delle NOIF;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 94 ter e 94 septies, delle NOIF, secondo il testo allegato sub A)

<https://www.figc.it/media/264576/235-modifica-artt-94ter-e-94septies-noif.pdf>

COMUNICATO UFFICIALE n. 417 – pubblicato il 27 marzo 2025

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 236/A della F.I.G.C inerente le modifiche al Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

COMUNICATO UFFICIALE N. 236/A

Il Consiglio Federale

- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica del Regolamento della Lega stessa;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo allegato sub A)

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/14269-comunicato-ufficiale-n-417-cu-n-236-a-modifiche-regolamento-lnd/file>

RISULTATI

UNDER 16 REG.LE FASE PROV. -AG

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - R			
VIRTUS FAVARA	- TERZO TEMPO	-	D

RECUPERI, GARE NON DISPUTATE, NON TERMINATE NORMALMENTE E REFERTI NON PERVENUTI

A2 ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -AG-

GIRONE A 8/R 05-04-25 KAMARAT 1972 SSDARL CASTELTERMINI K

Y- UNDER 16 REG.LE FASE PROV. -AG

GIRONE A 9/R 29-03-25 VIRTUS FAVARA TERZO TEMPO 3 - 0 D

CODICE	DESCRIZIONE
A	NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B	SOSPESA PRIMO TEMPO
D	ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
F	NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G	RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H	RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
I	SOSPESA SECONDO TEMPO
K	GARA DA RECUPERARE
M	NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
N	GARA REGOLARE
P	POSTICIPI
R	RAPPORTO GARA NON PERVENUTO
U	SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W	GARA RINVIATA PER ACCORDO

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Salvatore Fucà ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 16 REG.LE FASE PROV. -AG C11

GARE DEL 29/ 3/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 29/ 3/2025 VIRTUS FAVARA - TERZO TEMPO

Con ricorso ritualmente proposto, la società Terzo Tempo chiede che alla società controparte venga inflitta la sanzione della perdita della gara sostenendo che tale società ha utilizzato il calciatore ALAIMO PAOLO senza che quest'ultimo avesse titolo a prendere parte alla gara medesima in quanto squalificato.

Dagli accertamenti effettuati risulta che il calciatore in parola è stato squalificato per tre giornate come risulta dal C.U. numero 55 del 06/02/2025.

Occorre ricordare che l'art. 21 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva prevede che "Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali".

Ora, dopo l'avvenuta notifica, la Virtus Favara ha giocato con Castelvetro Selinunte, Academy Palermo Calcio e Ciakulli Calcio, tutte società che partecipano al campionato Under 16 interprovinciale fuori classifica per cui tale squalifica in quelle gare non è stata scontata. Il calciatore "de quo" è stato poi utilizzato nella gara con lo Sciacca Soccer 2014, evidentemente ancora in costanza di squalifica, tanto che in quella occasione la medesima società è stata sanzionata con la perdita della gara come da C.U. n.66 del 11/03/2025, e di conseguenza la sanzione è rimasta ancora del tutto non scontata.

Ancora dopo, il calciatore in questione non è stato utilizzato nelle gare con Tieffe Club ed Empedocle. Pertanto, alla data della gara con la società Terzo Tempo rimaneva ancora una giornata da scontare, per cui non aveva alcun titolo per prendervi parte.

Per tali motivi, visto l'art. 21 comma 4 del CGS, SI DELIBERA accogliere il ricorso della società Terzo Tempo e per l'effetto infliggere alla società VIRTUS FAVARA la sanzione della perdita della gara per 0-3; infliggere al dirigente accompagnatore della medesima società TAIELLA ALESSANDRO la squalifica fino al 30 aprile 2025.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

VIRTUS FAVARA

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 30/ 4/2025

TAIELLA ALESSANDRO (VIRTUS FAVARA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

CANCILLA SALVATORE
CRIST (VIRTUS FAVARA)

Il Giudice Sportivo Territoriale
Salvatore Fucà

Il Segretario
Salvatore SANFILIPPO

Il Delegato Provinciale
Angelo CARAMANNO

Pubblicato in Agrigento ed affisso all'albo della D.P. il 31/03/2025